

# dossier

Marzo 2022

Schema di decreto legislativo recante  
attuazione della direttiva (UE)  
2019/882 sui requisiti di  
accessibilità dei prodotti e dei servizi

---

Atto del Governo n. 362

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A

*La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 296



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 426

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

---

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

PREMESSA .....	1
Articoli 1-16 .....	1
Articoli 17-21 .....	5
Articoli 22-25 .....	10
Articolo 26 ( <i>Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia digitale</i> ).....	11
Articolo 27 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	13



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	362	
<b>Titolo breve:</b>	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
<b>Commissione competente:</b>	8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 10 <sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)	IX (Trasporti), X (Attività produttive), V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione Europea)

---

## PREMESSA

Lo schema A.G. 362 è volto a recepire la direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. La delega per l'attuazione della direttiva è prevista dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2019/2020. La direttiva è indicata al n. 17 dell'Allegato A. I commi 2-3 dell'articolo 1 citato stabiliscono che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. È previsto che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe e che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

## Articoli 1-16

L'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) riferisce che il decreto reca la disciplina dei requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi di cui ai commi 2 e 3 che sono immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025. Come si evince dagli allegati, si tratta di prodotti e servizi destinati a persone con disabilità. Il comma 2 espone l'ambito applicativo dei prodotti immessi sul mercato cui si applicano le norme del decreto in esame, specificando che le stesse si applichino: sistemi *hardware* e sistemi operativi informatici generici; determinati terminali *self-service*; apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, utilizzate per servizi di comunicazione

elettronica o per accedere a servizi di media audiovisivi; lettori di libri elettronici. Il comma 3 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, il presente decreto si applichi anche alla gamma dei seguenti servizi: servizi di comunicazione elettronica; servizi di accesso a media audiovisivi; alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili; terminali *self-service* interattivi dei servizi di trasporti urbani, extraurbani e regionali; servizi bancari per consumatori; libri elettronici (*e-book*) e *software* dedicati; servizi di commercio elettronico. Il comma 4 prevede che le norme contenute nel decreto si applichino anche alla raccolta delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112». Il comma 5 stabilisce che le norme non si applichino ai contenuti di siti *web* e alle applicazioni mobili. Il comma 6 stabilisce che il decreto in esame fa comunque salva la disciplina nazionale di della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. Tale direttiva ha ricevuto attuazione con l'articolo 15 della L. n. 37/2019 (legge europea 2018).

L'articolo 2 (Definizioni) reca dettagliatamente le definizioni e la portata applicativa dei termini che si applicano ai fini del decreto.

L'articolo 3 (Requisiti di accessibilità) al comma 1 stabilisce che i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni I e II, salvo i terminali *self-service*, dell'Allegato I. Il comma 2 dispone che i servizi di cui all'articolo 1, comma 3, devono essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alle sezioni III e IV dell'allegato I, a eccezione dei servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali, che devono essere conformi esclusivamente ai requisiti di accessibilità di cui alla sezione IV del medesimo allegato I. Il comma 3 prevede che le micro imprese che forniscono servizi siano esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui al comma 2. Il comma 4 dispone che il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale definiscono apposite linee guida per facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse. Il comma 5 prevede che la raccolta delle comunicazioni di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere conforme agli specifici requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I.

L'articolo 4 (Requisiti supplementari per i servizi di trasporto) stabilisce che i servizi di trasporto si considerano conformi ai requisiti di accessibilità ove rispettino i requisiti previsti dai regolamenti comunitari vigenti. Nel caso in cui lo schema di decreto in esame prevede dei requisiti supplementari i relativi servizi dovranno adeguarsi a tali previsioni.

L'articolo 5 (Libera circolazione) prevede che la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o la fornitura sul territorio nazionale dei servizi conformi alle disposizioni del presente decreto non può essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

L'articolo 6 (Obblighi del fabbricante), elenca gli obblighi dei fabbricanti in relazione ai requisiti, alla documentazione tecnica di conformità nonché alle istruzioni e informazioni da fornire ai consumatori e agli utenti finali. Inoltre è previsto un obbligo di comunicazione al MISE e alle autorità di vigilanza degli Stati membri in cui è stato immesso il prodotto, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3, e di tenuta di un registro dei prodotti non conformi e dei relativi reclami. Il MISE può richiedere ai fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.

L'articolo 7 (*Rappresentante autorizzato*) consente al fabbricante la nomina, mediante mandato scritto, di un rappresentante autorizzato, il quale esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.

L'articolo 8 (*Obblighi dell'importatore*) prescrive agli importatori di immettere sul mercato solo prodotti conformi. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, abbia redatto la documentazione tecnica e che il prodotto rechi il marchio CE e sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti di cui all'articolo 6. L'importatore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

L'articolo 9 (*Obblighi del distributore*) disciplina gli obblighi dei distributori. Prima di immettere un prodotto sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati ai requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 6 e dall'articolo 8. Il distributore, se ritiene che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore e il MISE. Il distributore che accerta o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha reso disponibile sul mercato non è conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo. Inoltre, qualora il prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, il distributore ne informa immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione il prodotto, specificando i requisiti rispetto ai quali il prodotto non è conforme e le misure correttive adottate.

L'articolo 10 (*Obblighi dei fabbricanti che si applicano agli importatori e ai distributori*) estende agli importatori e ai distributori gli obblighi previsti per i fabbricanti nei casi in cui immettano un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio d'impresa oppure modifichino un prodotto già immesso sul mercato.

L'articolo 11 (*Identificazione degli operatori economici*) identifica come operatori economici il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore. Tali soggetti sono tenuti ad indicare all'autorità di vigilanza, che ne faccia richiesta, ogni operatore che abbia fornito loro un determinato prodotto ovvero l'operatore economico cui essi stessi abbiano fornito un determinato prodotto.

L'articolo 12 (*Obblighi del fornitore di servizi*) introduce gli obblighi dei fornitori di servizi. I fornitori di servizi si assicurano di progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 e preparano le informazioni necessarie in conformità dell'allegato IV indicando le modalità con le quali sono soddisfatti i requisiti di accessibilità. Qualora il servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità, i fornitori di servizi ne informano immediatamente l'AGID indicando, in particolare, i requisiti rispetto ai quali il servizio non è conforme e le misure correttive adottate. Il fornitore di servizi, su richiesta motivata dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui fornisce il servizio, comunica le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità applicabili e, ove richiesto, collabora con esse all'attuazione delle iniziative intraprese per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità.

L'articolo 13 (Modifica sostanziale e onere sproporzionato) al comma 1 prevede che i requisiti di accessibilità di cui all'articolo 3 si applichino soltanto nella misura in cui la conformità: a) non richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura; b) non comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati<sup>1</sup>. Il comma 2 stabilisce che gli operatori economici siano tenuti a valutare se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1. È previsto che la valutazione di cui al comma 1, lettera b), è effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato V. Il comma 3 prevede che gli operatori economici documentino la valutazione di cui al comma 2 e ne conservino i risultati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dall'ultima messa a disposizione di un prodotto sul mercato ovvero fornitura di un servizio. Su richiesta del Ministero dello sviluppo economico o delle autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione del mercato ovvero è fornito il servizio, gli operatori economici sono tenuti a fornire copia della valutazione di cui al comma 2. Il comma 4 dispone che in deroga al comma 3 le micro imprese che trattino prodotti sono esenti dal requisito di documentare la valutazione. Se tuttavia il Ministero dello sviluppo economico lo richiede, le micro imprese che trattano prodotti e che abbiano scelto di invocare il comma 1 forniscono gli elementi di fatto relativi alla valutazione di cui al comma 2. Il comma 5 prevede che il fornitore di servizi che invoca il comma I, lettera b), rinnova la valutazione di cui al comma 2: a) quando il servizio offerto è modificato; b) su richiesta delle autorità responsabili del controllo della conformità dei servizi; c) in ogni caso, almeno ogni cinque anni dall'ultima valutazione. Il comma 6 dispone che agli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici o privati, al fine di migliorare l'accessibilità, non si applica il comma 1, lettera b). Il comma 7 prevede che qualora gli operatori economici, fatta eccezione per le micro imprese, invochino il comma 1 per uno specifico prodotto o servizio, ne informano le autorità di vigilanza del mercato o le autorità responsabili della conformità dei servizi competenti dello Stato membro in cui il prodotto specifico è immesso sul mercato o è fornito il servizio specifico.

L'articolo 14 (Presunzione di conformità) i prodotti e i servizi sono considerati conformi ai requisiti di accessibilità previsti nello schema nella misura in cui siano disciplinati da norme o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella GU dell'Unione europea e contemplino tali requisiti.

L'articolo 15 (Dichiarazione UE di conformità dei prodotti) la dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. Qualora in via eccezionale si sia fatto ricorso all'articolo 13, la dichiarazione UE di conformità attesta quali requisiti di accessibilità sono soggetti a tale eccezione.

L'articolo 16 (Marcatura CE dei prodotti) disposizione prevede che la marcatura CE sia soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e debba essere apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile, prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, il marchio è apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

**La RT** certifica che l'articolo 1 si limita alla definizione dell'ambito di applicazione del provvedimento, indicando dettagliatamente la gamma dei prodotti immessi nel mercato ed i servizi ai quali la normativa si applica. Assicura che la disposizione è di

---

<sup>1</sup> L'Allegato V elenca i criteri per la valutazione del carattere sproporzionato dell'onere. Tra questi si ricordano: il rapporto tra i costi netti dell'ottemperanza e i costi totali; la stima dei costi per gli operatori economici rispetto al beneficio previsto per le persone con disabilità tenuto conto del numero e della frequenza d'uso del prodotto o servizio; il rapporto tra i costi netti della conformità e il fatturato netto dell'operatore economico.



carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 2 evidenzia che l'articolo fornisce le definizioni che si applicano al presente decreto. Certifica che la disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 3 certifica che le disposizioni contemplano i requisiti di accessibilità che devono avere i prodotti ed i servizi immessi nel mercato. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 9 certifica che le disposizioni disciplinano gli obblighi che gravano rispettivamente sui fabbricanti, sui loro rappresentanti autorizzati, sugli importatori e sui distributori. Evidenzia che si tratta di obblighi di certificazione di conformità, di marchiatura, di conservazione di documentazione e di garanzia che sono posti a carico degli operatori economici e, pertanto, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 13 certifica che la disposizione introduce una clausola di esclusione dell'applicabilità della normativa sull'accessibilità, qualora si renda necessaria una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio o non comporti un onere sproporzionato sugli operatori economici interessati. La disposizione è di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui restanti articoli afferma che le disposizioni sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 4, in capo al MISE, MIMS e MITE, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali in materia di accessibilità dei prodotti e dei servizi da parte delle micro imprese, previa consultazione delle stesse, a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente per le medesime Amministrazioni.

In relazione all'articolo 13, poiché si escludono gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici al fine di migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui comporti un onere sproporzionato, andrebbe chiarita meglio la portata della norma. Se da un lato potrebbe essere logico escludere chi ha ricevuto finanziamenti pubblici per l'accessibilità dalla possibilità poi di non attuare le misure necessarie, dall'altro la loro attuazione anche quando vi è un onere sproporzionato potrebbe comportare un maggior fabbisogno di contributi pubblici.

Si rinvia all'esame dell'articolo 27, comma 2.

## **Articoli 17-21**

L'articolo 17 (*Vigilanza del mercato dei prodotti*) attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato dei prodotti di cui al presente decreto, il compito di effettuare la sorveglianza del mercato dei prodotti. Qualora l'operatore economico abbia invocato

l'articolo 13, il MISE è tenuto: alla verifica se la valutazione di cui all'articolo 13 è stata effettuata dall'operatore economico; al riesame della valutazione e dei relativi risultati, compreso l'uso corretto dei criteri di cui all'allegato V; alla effettuazione di controlli sulla conformità ai requisiti di accessibilità applicabili. Le informazioni detenute dal Ministero dello sviluppo economico in merito alla conformità degli operatori economici ai requisiti di accessibilità applicabili e in merito alla valutazione di cui all'articolo 13 sono messe a disposizione dei consumatori su loro richiesta e in formato accessibile fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 5 del Regolamento CE 765/2008, relativamente al dovere di riservatezza per la tutela dei segreti commerciali e dei dati personali.

L'articolo 18 (*Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità*) prevede che qualora il Ministero dello sviluppo economico sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, valuti il prodotto rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. È previsto che gli operatori economici interessati cooperino a tal fine con il Ministero dello sviluppo economico. Se il Ministero dello sviluppo economico accerta che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, è tenuto a richiedere all'operatore economico l'adozione di misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da esso stabilito e che qualora l'operatore economico interessato non abbia adottato misure correttive adeguate entro il termine indicato, lo stesso Ministero indichi all'operatore un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008. Qualora ritenga che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informi la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure imposte all'operatore economico. Qualora l'operatore economico interessato non adotta le misure correttive adeguate entro il termine, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto alla adozione di tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo. E' espressamente previsto che lo stesso informi, senza ritardo, la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. Qualora, decorsi novanta giorni, non vengano sollevate obiezioni né dalla Commissione né da altro Stato membro contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura è da ritenersi giustificata. È previsto che il Ministero dello sviluppo economico provveda affinché siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato. Al fine di supportare le funzioni attribuite al Ministero per lo sviluppo economico mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 19 (*Procedura di salvaguardia dell'Unione per prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità*) prevede che se all'esito della procedura di salvaguardia dell'Unione cui all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 882/2019<sup>2</sup>, la misura di cui all'articolo 18, comma 5, sia ritenuta

---

<sup>2</sup> Si tratta in realtà dell'articolo 21 e non dell'articolo 20. La procedura di salvaguardia dell'Unione prevede che qualora, in esito alla procedura a livello nazionale, vengano sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione abbia elementi di prova ragionevoli che suggeriscano che una misura nazionale sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione si consulta senza ritardo con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia o meno giustificata. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico provveda alla sua revoca. E' stabilito che in presenza di una misura adottata da un altro Stato membro, all'esito della procedura di cui al primo periodo, la stessa ritenuta giustificata, l'autorità di vigilanza dello Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal mercato e ne informi la Commissione europea.

L'articolo 20 (Non conformità formale) stabilisce che fatto salvo l'articolo 18, il Ministero dello sviluppo economico fissa un termine entro il quale l'operatore economico interessato pone fine alla non conformità contestata, ove accerti che: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 14 del presente decreto; b) il marchio CE non è stato apposto; c) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata; d) la dichiarazione UE di conformità non è stata compilata correttamente; e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta; f) le informazioni di cui all'articolo 6, comma 6, o all'articolo 8, comma 4, sono assenti, false o incomplete; g) qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all'articolo 6 o all'articolo 8 non è rispettato. Se alla scadenza del termine di cui al comma 1 la non conformità permane, l'autorità di vigilanza adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia ritirato dal mercato.

L'articolo 21 (Conformità dei servizi) affida all'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, il compito di valutare la conformità dei servizi rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e i) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio on line inaccessibile o al ritiro dell'applicazione mobile dallo *store*, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio. L'Agenzia per l'Italia Digitale, entro centottanta giorni adotta apposite Linee guida per assicurare l'attuazione del presente articolo. L'Agenzia per l'Italia Digitale: a) esamina i reclami dell'utente; b) verifica la conformità dei servizi ai requisiti del presente decreto, compresa la valutazione di cui all'articolo 13 alla quale si applica altresì il comma 2; c) verifica che il fornitore di servizi abbia adottato le necessarie misure correttive; d) procede all'accertamento degli illeciti di cui. all'articolo 24 in relazione ai servizi. Il fornitore di servizi adotti le opportune misure correttive per adeguare i servizi non conformi. L'Agenzia informa il pubblico delle modalità attraverso le quali possono essere presentati i reclami, nonché delle attività e delle decisioni conseguenti, avendo cura di fornire tali informazioni in formati accessibili. Il comma 6 stabilisce che le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali self-service di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), numero 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformità, il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore. Il comma 7 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni

---

Ai sensi del paragrafo 3, se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera b), la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Ai sensi del paragrafo 4, se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita alle carenze nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera b), la Commissione adotta senza ritardo un atto di esecuzione che modifica o abroga la specifica tecnica di cui trattasi. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

relative alla identificazione delle autorità di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attività svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile. Il comma 8 stabilisce che al fine di supportare le funzioni attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale mediante l'implementazione, la gestione e la manutenzione di un sistema informativo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

**La RT** conferma che le norme disciplinano l'attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi.

Rileva che le attività ivi previste sono svolte da AGID e MISE nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche già in essere e facente parte delle competenze istituzionali delle singole autorità, con l'aggiunta delle competenze previste nel presente decreto con oneri previsti ai commi 8 degli articoli 18 e 21.

Ribadisce sul comma 6 dell'articolo 21 che ivi si prevede che le funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità dei terminali self service, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e) punto 5), utilizzati per i servizi di trasporto, spettano ai soggetti pubblici che hanno affidato ovvero autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto. Per la verifica di conformità, il controllo sull'attuazione delle misure correttive ed i reclami si applicano le procedure previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica.

Sul comma 7 dell'articolo 21, certifica poi che ivi si prevede che l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della PCM pubblica sul proprio sito istituzionale, le informazioni relative alla identificazione delle autorità di vigilanza, i relativi ambiti di competenza e le decisioni adottate dalle stesse in ordine all'attività svolta al fine assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e ogni altra informazione utile con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di mero aggiornamento del proprio sito *internet*.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur premesso che la RT certifica che le attività di vigilanza in relazione alla conformità dei prodotti e dei servizi richiamata dalle norme in esame sono già poste a carico, rispettivamente, del MISE (articoli 17 -20) e dell'AGID (articolo 21) nell'ambito di un complesso sistema di controlli e verifiche che è già previsto ai sensi della legislazione vigente, facendo parte delle loro ordinarie competenze "istituzionali", va però evidenziato che la stessa RT certifica anche la presenza di "nuove" attività per le stesse Amministrazioni richiamate per effetto delle disposizioni in esame, prevedendo a tal fine specifiche autorizzazioni di spesa ai commi 8 degli articoli 18 e 21.

In tal senso, pur considerando che le autorizzazioni richiamate sono chiaramente formulate quale limite massimo di spesa pari a 500.000 euro, rispettivamente, per il 2023 e il 2024 e a decorrere dal 2023, va evidenziato che alcuna indicazione è però fornita dalla RT in merito ai criteri adottati nella quantificazione.

Ne segue che al fine di fornire evidenze in merito alla congruità delle risorse stanziare dalle norme richiamate, a fronte dei fabbisogni di spesa ipotizzabili per il MISE<sup>3</sup> e l'AGID<sup>4</sup> in relazione ai compiti di vigilanza, agli adempimenti e agli atti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame, andrebbe richiesta l'illustrazione dei criteri e parametri adottati nella stima della spesa prevista dai commi 8 degli articoli 18 e 21, in relazione alle nuove attività stabilite per il MISE dagli articoli 17, comma 2; 18, commi 1-3, 5 e 7 e dagli articoli 19 e 20, nonché, in relazione alle norme che interessano l'AGID, previste dall'articolo 21, commi 1-3 e 5.

Sul punto, inoltre, andrebbero chiarite le ragioni per cui l'autorizzazione di spesa prevista in favore del MISE (comma 8 dell'articolo 17) è limitata alle annualità 2023 e 2024, considerato che l'articolo 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore per i prodotti che verranno immessi sul mercato solo a far data dal 28 giugno 2025.

Sul comma 6 dell'articolo 21, in merito alla circostanza che le funzioni di vigilanza nei settori del trasporto spettano ai "soggetti pubblici" che hanno affidato, ovvero, autorizzato l'erogazione al pubblico del servizio di trasporto, per cui si applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore, senza ulteriori costi a carico della finanza pubblica, si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi

---

<sup>3</sup> La Direzione generale che dovrebbe essere interessata dalla vigilanza sulle misure in esame dovrebbe essere la *Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica* (DGMCTCNT), che consta di XII Divisioni (Uffici dirigenziali di II fascia), nel cui ambito ad oggi opera la IX Divisione "*Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimenti titoli professionali*". I dati complessivi relativi all'organico effettivamente presente presso il MISE, indicano n. 106 dirigenti in servizio (12 di I e 94 di II fascia) su un organico di diritto di 142 unità (19 di I e 123 di II fascia) e 2.164 presenti nelle qualifiche non dirigenziali, di cui 1.105 di III area, a fronte di un organico di diritto 2.374 unità, di cui 1.416 di terza area. I dati relativi al personale in servizio presso la Direzione generale per il mercato, con il noto criterio degli anni -persona, indicano in 11 le unità dirigenziali presenti (una di I fascia e n. 10 di II fascia) e 77 unità appartenenti ai profili non dirigenziali, di cui 40 inquadrate nella III area. Quanto alle risorse finanziarie ad oggi previste per la Direzione generale, in relazione al Programma di Spesa "*Vigilanza sui mercati, sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*" che reca una dotazione complessiva di 50,6 milioni di euro circa per le annualità 2022 e 2023 e 47,7 milioni di euro per il 2024, di cui il 15,4% per spese di personale e appena il 3,6% circa per "consumi intermedi". Sul punto, la relativa scheda riferisce che nella previsione si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo tenuto conto anche delle somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali e degli oneri accessori. Cfr. Ministero dello sviluppo economico, Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, Allegati A e B, sito internet sez. "*Amministrazione trasparente*", sez. Personale, pagina 20-21.; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., bilancio dello Stato 2022/2024, pagina 41 e 768; Note integrative al bilancio 2022/2024, schede azione, pagina 65.

<sup>4</sup> Quanto all'AGID, la dotazione di organico effettivamente presente al 2020 consta di 80 unità, di cui 3 dirigenti (uno di livello generale) e 60 funzionari di III area, a fronte di un organico di diritto di 14 dirigenti e 116 unità dei profili non dirigenziali, di cui 84 previsti per la III Area. In merito ai dati finanziari, non risultando reperibile il bilancio 2022, quello definitivo 2021 indica oneri di personale per circa 10 milioni di euro annui su 50 milioni annui di contributo segnalati come a carico dello Stato (di cui 15 a carico del capitolo 1707 della stato di previsione del MEF sull'Azione "Attuazione dell'agenda digitale italiana e interventi per la digitalizzazione" con dotazione di 238 milioni di euro annui) e della PCM, nell'ambito delle risorse stanziare per l'Agenda Digitale nel proprio bilancio, ed oneri per costi della produzione pari a 41,7 milioni di euro di "costi della produzione". Cfr. AGID, Bilancio 2021/2023, "*Amministrazione trasparente*", sul sito dell'Agenzia, sez. Bilanci, bilancio 2021/2023; sez. Personale programmazione dei fabbisogni 2021/2023; Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio dello Stato per il triennio 2022/2024, stato di previsione del medesimo dicastero; IPZS, Supplemento straordinario n. 1/2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Bilancio di previsione 2022/2024.

confermativi della neutralità di tale previsione. In particolare, richiamando gli articoli 1, comma 2, e 19 della legge di contabilità, si segnala che tali enti del "settore pubblico allargato", sono comunque da considerarsi nel novero delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale<sup>5</sup>, per cui andrebbero richiesti elementi e dati dimostrativi circa la piena sostenibilità a carico dei loro bilanci dei nuovi adempimenti in materia di verifiche di conformità e di controllo, potendo i medesimi soggetti comunque avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

## Articoli 22-25

L'articolo 22 (*Accessibilità nel quadro di altri diritti dell'Unione*) stabilisce che i prodotti e servizi disciplinati dallo schema di decreto in esame, che siano conformi ai requisiti di accessibilità contenuti nell'allegato I, sono da considerarsi conformi agli obblighi stabiliti negli atti dell'Unione salvo che non venga disposto in senso contrario.

L'articolo 23 (*Norme armonizzate e specifiche tecniche per altri atti dell'Unione*) stabilisce una presunzione di conformità delle norme di armonizzazione e di quelle relative alle specifiche tecniche che vengono adottate ai sensi di quanto previsto all'articolo 14.

L'articolo 24 (*Sanzioni*) al comma 1 prevede che salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi di esenzione di cui agli articoli 3, comma 3, e 13, comma 1, l'operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, commi da I a 8, 8 commi da 1 a 7, 9, commi da I a 4, 10 e 12, commi da 1 a 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell'entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi nonché del numero degli utenti coinvolti. L'operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 21, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro.

L'operatore economico che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui agli articoli 6, comma 9, 7, comma I, 8, comma 8, 9, comma 5, 11, 12, comma 5, e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato. Le sanzioni non si applicano ai fatti commessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

L'articolo 25 (*Norme transitorie e finali*), al comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni da tale data.

Il comma 2 prevede che i terminali *self-service* utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025 possano continuare a essere utilizzati per la fornitura

---

<sup>5</sup> Si segnala, peraltro, che anche le Autorità di settore dei trasporti sono comprese nel conto della PA, quali Enti di Regolazione dell'Attività economica (es. ANSFISA per i trasporti ferroviari e stradali) ed Enti produttori di servizi economici (Enac per l'aviazione civile).

di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

Il comma 3 stabilisce che fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 24, a decorrere dal 28 giugno 2025, ai soggetti che erogano i servizi disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 3-bis*, comma 3, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* della legge 9 gennaio 2004, n.4.

**La RT** certifica che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, dal momento che l'articolo 24 reca la disciplina sanzionatoria a corredo delle disposizioni in esame, nei casi di inottemperanza degli adempimenti previsti dal recepimento della normativa oggetto di recepimento, determinando al più l'eventualità di maggiori entrate che non sono quantificabili in considerazione della loro natura meramente eventuale, non ci sono osservazioni.

## **Articolo 26**

### ***(Assunzioni Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per l'Italia digitale)***

Il comma 1 prevede che per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, l'Agenzia per l'Italia digitale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente, è autorizzata a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n. 15 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.

Il comma 2 stabilisce che per lo svolgimento delle medesime attività il Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica vigente è autorizzato a bandire procedure concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato n. 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza.

Il comma 3 prevede che per lo svolgimento delle procedure concorsuali le predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.988.278 a decorrere dall'anno 2025.

**La RT** evidenzia che la disposizione autorizza, per le finalità ivi previste, l'Agenzia per l'Italia digitale ed il Ministero dello sviluppo economico a reclutare attraverso procedure concorsuali pubbliche gestite dalla Commissione Ripam, rispettivamente 15 e 50 unità di personale da inquadrare in Area III, posizione economica F 1, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica.

I previsti reclutamenti comportano oneri pari ad euro 838.119 per l'AGID ed euro 2.150.158 per il MISE, quantificati avuto riguardo agli importi lordo stato del trattamento fondamentale attualmente vigente (CCNL 2016 — 2018). del trattamento accessorio e dell'incremento retributivo derivante dall'imminente rinnovo del CCNL Compatto Funzioni Centrali, stimato per il personale dell'Area terza nella misura del 3,78% della retribuzione complessiva, al netto dell'IVC.

Di seguito, le tabelle con il dettaglio degli oneri per entrambe le amministrazioni:

AGID AII - F1											
stipendio + IIS	tredicesima	ind. Ammin.	oneri riflessi	TOTALE L.S.	accessorio	TOTALE	increm. Contr.	TOTALE CON I.C.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO	
22.291,78	1.857,65	8.566,80	12.556,49	45.272,72	8.566,80	53.839,52	2.035,13	55.874,65	15	838.119,79	
MISE AII - F1											
stipendio + IIS	tredicesima	ind. Ammin.	oneri riflessi	TOTALE L.S.	accessorio	TOTALE	increm. Contr.	TOTALE CON I.C.	UNITA'	ONERE COMPLESSIVO	
22.291,78	1.857,65	3.136,92	10.472,50	37.758,85	3.678,00	41.436,85	1.566,31	43.003,16	50	2.150.158,07	

Pertanto, l'onere complessivo a regime, con decorrenza 1 gennaio 2025, è pari ad euro 2.988.278.

A tale cifra devono aggiungersi 500.000 euro annui, a decorrere dal 2023, per le esigenze di AGID, dovute all'implementazione, gestione e manutenzione di un sistema informativo idoneo a verificare quanto richiesto dalla Direttiva del mercato dei servizi resi, in particolare, in via telematica.

Analogamente, per il MISE, è necessaria una spesa pari a 500.000 euro, per gli anni 2023 e 2024, al fine di garantire un idoneo sistema informativo, riferito al mercato dei prodotti.

Pertanto, l'onere complessivo derivante dall'attuazione della disposizione, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41 bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, è pari ad euro 1.000.000 per gli anni 2023 e 2024 ed è pari ad euro 3.488.278 a decorrere dal 2025.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbe innanzitutto confermata la prudenzialità dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi a decorrere dal 2025, relativamente al contingente assunzionale a tempo indeterminato ivi previsto, specificamente per la platea appartenente alla III area di inquadramento di n. 15 unità lavorative da reclutarsi presso l'AGID<sup>6</sup>. Quanto invece al contingente di n. 50 unità a reclutarsi a tempo indeterminato, presso il MISE, ritenuta la piena prudenzialità dei parametri ivi adottati dalla RT comprensiva degli incrementi retributivi previsti CCNL 2019/2021<sup>7</sup>, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che per entrambe le Amministrazioni richiamate i reclutamenti in parola siano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale redatta ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del T.U.P.I.

<sup>6</sup> In particolare, per quanto concerne l'AGID, cui dovrebbe applicarsi il t.e. previsto per il personale delle Funzioni centrali, sotto settore Ministeri, i dati delle retribuzioni "medie" del personale riportati dal Conto Annuale del personale della RGS, lordo stato, aggiornati al 2019, indicano un totale delle componenti stipendiali (Tabellare, I.I.S., RIA; 13 mensilità) di 31.664, cui vanno aggiunti i 23.346 euro lordi delle componenti accessorie della retribuzione, per un totale lordo annuo di 55.000 euro circa.

<sup>7</sup> Per quanto concerne il MISE, cui anche si applica il t.e. previsto per il personale delle Funzioni centrali, sotto settore Ministeri, i dati delle retribuzioni "medie" del personale riportati dal Conto Annuale del personale della RGS, lordo stato, aggiornati però al 2019, indicano un totale delle componenti stipendiali (Tabellare, I.I.S., RIA; 13 mensilità) di 29.482, cui vanno aggiunti i 11.224 euro lordi delle componenti accessorie della retribuzione, per totale lordo annuo di 40.000 euro circa.



eventualmente già approvati, ovvero, la compatibilità con i medesimi atti in corso di aggiornamento per il triennio 2022/2024<sup>8</sup>.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, segnalando che andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli oneri riflessi con l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., si segnala che la RT è sprovvista del consueto prospetto riepilogativo.

## **Articolo 27** **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26 pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2023, ad euro 1.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 3.488.278 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 reca la clausola di neutralità, ivi stabilendosi che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad esclusione degli articoli 18,21 e 26, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che la disposizione, al comma 1, provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 18, 21 e 26 ed alla relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo di recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Quanto al comma 2, conferma che la norma contiene l'invasione finanziaria del decreto dal quale, ad esclusione articoli 18, 21 e 26, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate dall'attuazione del provvedimento provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come illustrato.

**Al riguardo**, ivi stabilendosi al comma 1 che agli oneri derivanti dal provvedimento in esame per il 2023 e a decorrere, per quanto specificamente riferiti agli articoli 18, 21 e 26, si provvede mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea<sup>9</sup>, andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità per le annualità 2023-2024 e a decorrere, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.

---

<sup>8</sup> Per il Mise si segnala che la programmazione vigente è quella del triennio 2020/2022, mentre per l'AGID il piano triennale dei fabbisogni di personale vigente è quello riferito al 2021/2023. Cfr. Ministero dello sviluppo economico, Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, sito internet sez. "Amministrazione trasparente", sez. Personale; AGID, Programmazione dei fabbisogni di reclutamento per il triennio 2021/2023

<sup>9</sup> Capitolo 2815 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento di 213,2 milioni di euro per il 2022, di 215,2 milioni di euro per il 2023 e 216 milioni di euro per il 2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.g.b., bilancio dello stato 2022/2024, stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, sul sito del Dipartimento.